

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1280

“Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale”

dicembre 2008
n. 86



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1280

“Conversione in legge
del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172,
recante misure straordinarie
per fronteggiare l'emergenza
nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione
Campania, nonché misure
urgenti di tutela ambientale”

dicembre 2008

n. 86

a cura di: R. Ravazzi

AVVERTENZA

Il presente *dossier* aggiorna ed integra i contenuti del *dossier* del Servizio studi della Camera n. 75/8.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA.....	19
Articolo 1 <i>(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 1 <i>(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 2 <i>(Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 2-bis <i>(Modifica al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 2-ter <i>(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 3 <i>(Commissariamento di enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 4 <i>(Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 5 <i>(Lavoro straordinario del personale militare)</i>	
Scheda di lettura.....	53

Articolo 6 <i>(Disciplina sanzionatoria)</i> Scheda di lettura.....	57
Articolo 7 <i>(Campagna informativa)</i> Scheda di lettura.....	69
Articolo 7-bis <i>(Formazione scolastica)</i> Scheda di lettura.....	73
Articolo 8 <i>(Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi)</i> Scheda di lettura.....	75
Articolo 9 <i>(Incentivi per la realizzazione degli inceneritori)</i> Scheda di lettura.....	79
Articolo 9-bis <i>(Altre misure urgenti di tutela ambientale)</i> Scheda di lettura.....	85
Articolo 9-ter <i>(Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani)</i> Scheda di lettura.....	91
Articolo 9-quater <i>(Misure urgenti in materia di rifiuti)</i> Scheda di lettura.....	95
Articolo 10 <i>(Norma di interpretazione autentica)</i> Scheda di lettura.....	99
Articolo 11 <i>(Entrata in vigore)</i> Scheda di lettura.....	101

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio)

L'articolo 1 prevede disposizioni volte ad evitare l'abbandono nelle strade di rifiuti ingombranti e di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.

A tal fine vengono adottate alcune misure fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. **A seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, lo stato di emergenza della regione Campania viene identificato con il riferimento all'art. 19 del decreto legge n. 90 del 2008, che lo ha previsto sino al dicembre 2009.

Articolo 2

(Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti)

L'articolo reca norme volte a fronteggiare la tendenza a disfarsi dei rifiuti mediante il loro abbandono in siti non autorizzati, attribuendo ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento. **A seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, le misure previste sono legate alla durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

Il **comma 1** dell'articolo in esame detta quindi le procedure con cui i soggetti pubblici competenti possono disporre la rimozione ed il trasporto dei rifiuti stessi, anche pericolosi, che si trovino su aree pubbliche o private.

Il **comma 2** prevede che i rifiuti raccolti nei siti di stoccaggio siano quindi destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Il **comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, autorizza il Sottosegretario di Stato, in collaborazione con l'agenzia regionale per la protezione ambientale Campania, ad avviare un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata degli stessi.

Il **comma 2-ter, introdotto anch'esso nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, stabilisce che i Piani di tutela delle acque debbano contenere, oltre a quanto attualmente previsto, anche i dati, periodicamente

aggiornati, sul monitoraggio delle acque di falda e delle acque potabili, dati che debbono essere pubblicati e conoscibili per i cittadini.

Il **comma 3** prevede che le autorità competenti autorizzino l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisori e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali sono attribuito al Ministero dell'ambiente i poteri sostitutivi, con oneri a carico dell'autorità inadempiente, su proposta del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

Il **comma 4**, autorizza il Sottosegretario a disporre la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente nonché ad individuare un sito idoneo nel territorio della regione Campania.

Articolo 2-bis

(Modifica al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale)

L'articolo in esame novella il comma 4 dell'articolo 2 del decreto- legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale, estendendo la definizione di "aree di interesse strategico nazionale" alle sedi degli uffici delle aree e degli impianti connessi all'attività di gestione dei rifiuti.

Articolo 2-ter

(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90...)

L'articolo in esame reca interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 14 luglio 2008, n. 90 (recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"), modificato dalla legge di conversione (legge 2 agosto 2008, n. 129). Il **comma 1** stabilisce che la suddetta norma si deve interpretare nel senso che deve intendersi autorizzato lo stoccaggio e il deposito di determinate categorie di rifiuti presso qualsiasi area di deposito temporaneo. Il **comma 2** stabilisce che l'attuazione della norma interpretata è sottoposta ad autorizzazione comunitaria.

Articolo 3

(Commissariamento di enti locali)

L'**articolo 3**, attraverso l'inserimento del comma aggiuntivo *1-bis* all'art. 142 del TU sugli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000), dispone **secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che il Sottosegretario assegni un tempo perentorio per adottare i provvedimenti necessari, decorso il quale, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario** con decreto del Ministro dell'interno viene disposta la rimozione del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di **grave (secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati)** inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti.

Viene precisato che tale fattispecie può verificarsi unicamente nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, in caso di **grave (secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati)** inosservanza, da parte dei citati enti locali, delle disposizioni recate dagli artt. 197 e 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi rispettivamente alle competenze delle province e dei comuni in materia di gestione di rifiuti.

Articolo 4

(Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta)

L'articolo 4 detta norme volte a perfezionare il processo avviato dal decreto legge n. 90 del 2008 sullo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e sulla loro riunione in un unico consorzio. Le modifiche **introdotte dalla Camera dei deputati** riguardano la possibilità dei comuni della provincia di Caserta di associarsi per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e la specificazione, nell'ambito del rinvio alle deroghe previste dall'articolo 18 del DL n. 90 del 2008, del riferimento al d.lgs n. 163/2006.

Articolo 5

(Lavoro straordinario del personale militare)

L'articolo 5 autorizza la corresponsione al personale militare operante presso la struttura commissariale di uno speciale compenso a fronte dell'elevato numero di ore di straordinario effettuate per una spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008.

Vengono inoltre ampliate le competenze delle Forze armate, affidandogli, oltre alle attività di vigilanza e protezione, anche il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al fine di assicurare il tempestivo recapito dei rifiuti urbani nelle discariche autorizzate.

Articolo 6 *(Disciplina sanzionatoria)*

L'articolo 6 introduce una disciplina speciale, applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, volta a rendere più rigoroso il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. codice ambientale), tramite la trasformazione di alcune di esse da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose e un significativo inasprimento delle pene.

In particolare, per quanto riguarda la fattispecie di abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti qualora si tratti di rifiuti pericolosi, speciali ovvero ingombranti – dei quali viene fornita una definizione tassativa – è prevista la pena della reclusione fino a 3 anni e sei mesi, configurandosi dunque un'ipotesi delittuosa. **La Camera dei deputati ha introdotto una modifica volta ad inserire nella fattispecie suddetta anche l'incendio dei rifiuti pericolosi.**

Per quanto attiene alla fattispecie di abbandono, scarico e deposito presso siti non autorizzati di rifiuti, da parte di titolari di imprese e responsabili di enti, la nuova disciplina riprende la distinzione, già presente nel codice ambientale, di rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, introducendo però un'ulteriore differenziazione tra ipotesi di condotta dolosa che integra una ipotesi delittuosa e condotta colposa che integra una fattispecie contravvenzionale. **La Camera dei deputati ha introdotto una modifica volta ad inserire nella fattispecie suddetta anche l'incendio dei rifiuti.**

Con riguardo all'attività di gestione di rifiuti, in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta essa è qualificata come delitto, differenziandosi l'ipotesi in cui i rifiuti siano non pericolosi, da quella in cui i rifiuti siano pericolosi.

Anche per la realizzazione e gestione di una discarica abusiva si configura l'illecito come delitto (in luogo della contravvenzione prevista dalla disciplina del codice ambientale), diversamente sanzionato a seconda che la discarica riceva solo rifiuti non pericolosi ovvero anche rifiuti pericolosi.

Per l'ipotesi di miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi ovvero di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi si qualifica come delitto la condotta di colui che dolosamente effettua tale attività e come contravvenzione la condotta di colui che per colpa svolge le medesime attività.

Infine, sono previste sanzioni per il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, distinguendosi ancora una volta la condotta dolosa dalla colposa per prevedere nel primo caso il delitto e nel secondo la contravvenzione.

Il nuovo comma 1-bis - **introdotto dalla Camera dei deputati** - prevede, per tutte le fattispecie penali indicate che siano poste in essere con l'uso di un veicolo, il sequestro preventivo del mezzo e la conseguente confisca con la sentenza di condanna.

Articolo 7

(Campagna informativa)

L'articolo 7, **modificato dalla Camera dei deputati**, prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di una serie di iniziative di carattere divulgativo volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nonché sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata.

Il nuovo comma 4-bis stabilisce che il governo informi il Parlamento sulla revoca - ovvero sulle ragioni della mancata revoca - della dichiarazione dello stato d'emergenza, anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.

Articolo 7-bis

(Formazione scolastica)

Il articolo 7-bis, **introdotto dalla Camera dei deputati**, introduce l'educazione ambientale nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo, secondo modalità da definire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente.

Articolo 8

(Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi)

L'articolo 8, **modificato dalla Camera dei deputati**, prevede il potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi connesso con l'emergenza rifiuti in Campania, attraverso l'assegnazione, in posizione di

comando al Dipartimento della protezione civile, di 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2009. E' inoltre autorizzato l'acquisto dei mezzi e delle dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile.

Articolo 9

(Incentivi per la realizzazione degli inceneritori)

L'articolo 9, **modificato dalla Camera dei deputati**, novella l'art. 2, comma 137, della legge finanziaria 2008, relativo alla procedura volta al riconoscimento ai termovalorizzatori del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili.

Le lettere a) e b) dell'articolo in esame modificano la procedura prevista per il riconoscimento in deroga degli incentivi al fine di:

a) includere, nel novero degli impianti per i quali deve essere attivata in via prioritaria la procedura, non solo quelli in costruzione, ma anche quelli entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008;

b) prorogare di un anno (cioè sino al 31 dicembre 2009) il termine per la conclusione della procedura stessa.

La lettera c) interviene, invece, sugli incentivi disciplinati dal secondo periodo del comma 1117.

Tale lettera introduce una disposizione al fine di fare salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (cd. incentivi CIP6) per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata prima dell'entrata in vigore della medesima legge.

Ai sensi del nuovo comma 1-bis con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e su proposta del Gestore dei servizi elettrici, ogni tre anni sono aggiornate le modalità per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili. Nelle more, in caso di impiego di rifiuti urbani ovvero di combustibile da rifiuti, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti tale quota è pari al 51% della produzione complessiva.

Articolo 9-bis

(Altre misure urgenti di tutela ambientale)

L'**articolo 9-bis**, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, introduce misure urgenti di tutela ambientale destinate a risolvere,

nell'immediato, le difficoltà degli operatori nel recupero dei rifiuti. Si dispone che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che dovrà fissare le caratteristiche delle materie secondarie sottratte alla nozione di rifiuto, tali materiali sono identificabili anche attraverso autorizzazioni già previste dalla legislazione vigente e viene dettata una disciplina in attesa dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente in materia di raccolta di rifiuti destinati al recupero.

Articolo 9-ter

(Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani)

L'articolo 9-ter, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, adotti - entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - un Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.

Articolo 9-quater

(Misure urgenti in materia di rifiuti)

L'articolo 9-quater, aggiunto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, introduce misure urgenti in materia di smaltimento di rifiuti in fognatura, vietando in particolare lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili.

Articolo 10

(Norma di interpretazione autentica)

L'articolo 10 è volto ad interpretare il comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge n. 90 del 2008 nel senso di considerare creditori anche le società appartenenti al medesimo gruppo delle società affidatarie del servizio, di cui esse si sono comunque avvalse per la realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio)

Articolo 1.	Articolo 1.
<i>(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio)</i>	<i>(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio)</i>
<p>1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attività al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).</p>	<p>1. Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attività al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).</p>
<p>2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio è esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulla disponibilità del Fondo di cui</p>	<p>2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio è esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita</p>

all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123.	contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123.
3. Con una o più ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.	3. <i>Identico.</i>

L'articolo in esame, modificato dalla Camera dei deputati, prevede (**commi 1 e 2**) disposizioni volte – come chiarito nella relazione illustrativa – ad evitare l'abbandono nelle strade di rifiuti ingombranti e di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.

A tal fine vengono adottate alcune misure fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. **A seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, lo stato di emergenza della regione Campania viene identificato con il riferimento all'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2008¹, che lo ha previsto sino al 31 dicembre 2009.

Si autorizzano, pertanto:

- la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, di un massimo di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati.

Per tale attività, al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)².

Come sottolineato nella relazione tecnica, la norma in esame autorizza i consumatori a trasportare direttamente i rifiuti e gli imballaggi citati “elevando i limiti di peso attualmente previsti dalla legislazione vigente”.

¹ *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.*

² Il testo dell'Accordo, firmato a Roma il 14 dicembre 2004, ed una breve illustrazione dei relativi contenuti è disponibile sul sito web del CONAI (www.conai.org) nella sezione “Il sistema Conai – Struttura e risultati”.

Si ricorda infatti che l'art. 193, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 esenta dall'obbligo del formulario di identificazione i "trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri".

- l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento, per chi conferisce rifiuti ingombranti a soggetti (pubblici o privati) autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio.

Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulla disponibilità del contabilità speciale di cui all'art. 17 del DL n. 90/2008.

Si ricorda che l'art. 17, comma 1, del già ricordato DL n. 90/2008 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008.

Nella relazione tecnica la residua disponibilità del fondo citato è valutata in 5,8 milioni di euro.

Il **comma 3** dell'articolo in esame demanda a successive ordinanze di protezione civile la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 2

(Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti)

Articolo 2.	Articolo 2.
<p><i>(Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti)</i></p>	<p><i>(Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti)</i></p>
<p>1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania, i soggetti pubblici competenti, con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni; a tale fine, è consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonché all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e</p>	<p>1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania e fermo restando il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, i soggetti pubblici competenti, informando le competenti strutture sanitarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni; a tale fine, è consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio</p>

di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.	provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonché all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.
2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.	<i>2.Identico.</i>
	2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi.
	2-ter. All'articolo 121, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
	«g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;».
3. Le autorità competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del	<i>3.Identico.</i>

<p>territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorità inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123.</p>	
<p>4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, dopo il comma 1, è inserito il seguente:</p>	<p>4.<i>Identico:</i></p>
<p>«<i>I-bis.</i> Il Sottosegretario di Stato dispone la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua un sito idoneo nel territorio della regione Campania».</p>	<p>«<i>I-bis.</i> Il Sottosegretario di Stato dispone, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua, sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della regione Campania. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».</p>

L'articolo 2 – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – reca norme volte a fronteggiare la tendenza a disfarsi dei rifiuti mediante il loro abbandono in siti non autorizzati, attribuendo ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento. **A seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, le misure previste sono legate alla durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

Si evidenzia che all'art. 1 del provvedimento in esame lo stato di emergenza della regione Campania viene identificato con il riferimento all'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2008³, che lo ha previsto sino al 31 dicembre 2009.

L'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti

Si ricorda che la questione dell'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania è stata oggetto di alcuni interventi previsti dai numerosi decreti legge che sono intervenuti nel tentativo di risolvere la cronica situazione emergenziale perdurante dal 1994 nel territorio della regione Campania⁴.

In particolare, il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263⁵, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, ha, tra l'altro, incaricato il Commissario delegato di provvedere alla ridefinizione delle condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed ha conseguentemente disposto l'annullamento della procedura di gara indetta con l'ordinanza commissariale n. 281 del 2 agosto 2006⁶.

Il successivo decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61⁷, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ha novellato il comma 2 dell'art. 3 del precedente decreto-legge n. 263/2006 al fine di consentire al Commissario delegato di individuare in via di somma urgenza, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e, se necessario, in deroga alle norme vigenti in materia (art. 113, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000⁸ e art. 202 del d.lgs. n. 152/2006⁹) le

³ *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.*

⁴ Una ricostruzione dell'evoluzione della normativa emanata nel corso degli anni per contrastare l'emergenza è rinvenibile nella relazione "La gestione dell'emergenza rifiuti effettuata dai Commissari straordinari del Governo" allegata alla Delibera n. 6/2007/G della Corte dei conti.

⁵ *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata.*

⁶ La necessità di una nuova gara è infatti scaturita dalla risoluzione dei contratti stipulati con le società Fibe S.p.A. e Fibe Campania S.p.A., affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, operata dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 245/2005. Successivamente alla citata risoluzione, era stata emanata l'ordinanza n. 281/2006, con la quale era stata indetta una gara pubblica, da esperirsi con procedura aperta, per l'aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio di smaltimento rifiuti della regione Campania per la durata di 20 anni. La citata ordinanza n. 281/2006 era stata tuttavia oggetto di alcuni ricorsi al TAR. Il Commissario *pro-tempore* nel corso dell'audizione del 20 luglio 2006 presso la 13a Commissione del Senato, aveva inoltre affermato che la gara aveva lo scopo di "riaffidare la gestione dei rifiuti in Campania dividendola in tre settori, ma vi ha partecipato solo un'associazione di imprese; per trasparenza e correttezza non abbiamo ritenuto utile andare a trattativa privata con una sola associazione (considerate le esperienze di questi due anni non ci fidavamo). Quindi, si sta per rifare la gara e si stanno definendo più nel dettaglio alcuni aspetti".

⁷ *Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.*

⁸ D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*. Si segnala che l'art. 23-bis del DL n. 112/2008 ha riscritto la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo l'abrogazione del citato art. 113 TUEL "nelle parti incompatibili con le

soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle dei rifiuti, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti (previsto dall'articolo 3, comma 1-ter, del DL 263/2006) in modo da garantire in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio.

Sono inoltre state dettate disposizioni (all'art. 4) volte all'efficientamento del sistema dei consorzi, prevedendone l'accorpamento o lo scioglimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Occorre segnalare che l'art. 4 del decreto ha inoltre previsto l'obbligo, per i comuni della regione Campania, di avvalersi in via esclusiva dei consorzi ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata.

In proposito, si ricorda che l'art. 6 della legge regionale n. 10/1993 aveva previsto la costituzione, da parte dei comuni, di organismi consorziali per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei bacini individuati dal Piano; compito successivamente esteso alla gestione della raccolta differenziata. Successivamente, l'art. 32 della nuova legge regionale in materia di rifiuti (n. 4/2007) ha previsto l'abrogazione del citato art. 6, e quindi dei consorzi di bacino, a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della medesima legge. Quest'ultimo, in sostanza, ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti a società provinciali e trasferito alle province l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.¹⁰

Da ultimo, il già ricordato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, ha trasferito alle province della regione Campania – anticipando i contenuti della predetta norma regionale - la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Nelle more del predetto affidamento, le province si avvalgono delle risorse

disposizioni del presente articolo". In sostanza, l'articolo 23-bis prevede il principio della gara ma regola anche le situazioni in deroga, che "non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato"; inoltre reca (al comma 10) un'ampia disposizione di delegificazione del settore.

⁹ In particolare, l'articolo 202 prevede che l'Autorità d'ambito aggiudichi il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente (non emanato).

¹⁰ L'articolo 33 provvede quindi a disciplinare il personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino, stabilendo che "al personale utilizzato ai servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1996, n. 608, al decreto legislativo n. 152/2006, alla legge 27 gennaio 2006, n. 21 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2007, n. 3564".

¹¹ Il successivo articolo 11 del DL 90/2008, peraltro, nelle more della costituzione delle predette società provinciali, ha riunito i consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta in un unico consorzio, affidandone la gestione ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato (vedi oltre)

¹² O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693 recante *Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania*

umane e strumentali strettamente connesse alla gestione degli impianti¹¹.

A seguito dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio¹² è stato nominato un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali ove sono ubicati gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti il quale, in via sostitutiva e fino a che le province competenti non adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, assume tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli impianti alle province per loro conto, assicurando che la gestione del servizio prosegua senza soluzione di continuità, adempiendo ai relativi obblighi ed esercitando le facoltà attribuite alle province medesime. I commissari ad acta assumono altresì la gestione degli uffici, dei siti e degli impianti già in capo alle società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania, previa valutazione della relativa funzionalità alla complessiva gestione del servizio stesso.

Il **comma 1** dell'articolo in esame detta quindi le procedure con cui i soggetti pubblici competenti, **informando le competenti strutture sanitarie - secondo una modifica introdotta da parte della Camera dei deputati-** possono disporre la rimozione ed il trasporto dei rifiuti stessi, anche pericolosi, che si trovino su aree pubbliche o private. **La Camera dei deputati, intervenendo sul testo del comma in esame, ha precisato che ciò debba avvenire con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili secondo la legislazione vigente e nel rispetto delle normativa comunitaria vigente in materia.**

Ai sensi del medesimo **comma 1**, i rifiuti sono rimossi da soggetti in possesso dei "necessari titoli abilitativi" – per i quali è consentito l'affidamento diretto purché essi siano in possesso della "necessaria idoneità tecnica" ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda che requisito indispensabile per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi è l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti (art. 212, commi 5, 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, Codice ambientale).

Inoltre, sulla base dell'art. 189, commi 3 e 5, del Codice, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti deve comunicare annualmente, attraverso la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione), alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Tale obbligo riguarda anche i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi (in quanto trasportatori).

Ai sensi del successivo art. 190, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti ha anche l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui deve annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e

quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto, mediante presentazione alle camere di commercio del MUD.

Inoltre, l'art. 193, commi 1 e 3, prevede che durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti debbano essere accompagnati da un formulario di identificazione. Durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono anche essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Si ricorda, infine, che l'art. 212, comma 7, prevede che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti presentino idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato.

I requisiti di capacità finanziaria e quelli di idoneità tecnica essi sono stati indicati nell'art. 11 del DM 28 aprile 1998 n. 406¹³. Ai sensi dell'art. 11, la capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attività svolta; l'idoneità tecnica si configura attraverso la qualificazione professionale dei responsabili tecnici (risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali é richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione); disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone; un'adeguata dotazione di personale; eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale é richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

Il Comitato nazionale stabilisce, inoltre, i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione nelle varie categorie e relative classi.

In particolare, il Comitato¹⁴ ha provveduto a fissare i requisiti di idoneità e capacità finanziaria per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti nella deliberazione del 30 gennaio 2003¹⁵ e nella deliberazione 27 dicembre 2001¹⁶, individuando una dotazione minima di veicoli e personale di cui l'impresa deve disporre.

Detti soggetti sono autorizzati a derogare alle procedure vigenti anche con riferimento alle norme in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi nonché a quelle in materia di bonifica di siti contaminati previste dall'art. 242 del d.lgs. 2 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale); tali soggetti operano con l'assistenza della Agenzia regionale per la protezione ambientale¹⁷ per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

¹³ “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”.

¹⁴ Per quanto riguarda la delibere del Comitato nazionale si veda il sito internet <http://www.albogestoririfiuti.it/DOCUMENTI.asp?Tipo=D&Code=N2>

¹⁵ http://www.borsarifiuti.com/documenti/albogestori/delibere/Del01_30_01_2003.pdf

¹⁶ http://www.borsarifiuti.com/documenti/albogestori/delibere/Del01_27_12_2001.pdf

¹⁷ L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), ente strumentale della Regione Campania istituito con legge regionale n. 10 del 29 luglio 1998, sviluppa attività di monitoraggio, prevenzione e controllo orientate a tutelare la qualità del territorio e favorire il superamento delle molteplici criticità ambientali della Campania. Le attività sono connesse alle funzioni di protezione e risanamento ambientale in sede locale: vigilanza e controllo del rispetto delle normative vigenti, supporto tecnico-scientifico agli enti locali, erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario, realizzazione di un sistema informativo ambientale, attività di ricerca e informazione. Da

Si ricorda che l'articolo 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 detta le procedure operative ed amministrative in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito. In particolare, è previsto che il responsabile dell'inquinamento metta in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dia immediata comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. E' quindi prevista un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento nonché – in caso di superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) – un piano di caratterizzazione, una successiva analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) e, infine, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza. Alla conclusione di ciascun passaggio procedurale un'apposita conferenza di servizi – convocata su impulso della regione - valuta i relativi documenti e determina, se necessario, l'avvio del passaggio successivo nonché eventuali integrazioni o approfondimenti. I progetti di messa in sicurezza sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

In tale quadro, i soggetti pubblici competenti sono chiamati ad individuare - anche in deroga alla normativa vigente e nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali – siti di stoccaggio provvisorio per una prima selezione e caratterizzazione dei rifiuti nonché per l'attribuzione dei codici CER. È richiesto che siano garantite adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.

Il **comma 2** prevede che i rifiuti raccolti nei siti di stoccaggio siano quindi destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

La parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Ai sensi dell'articolo 178, i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di

ultimo, la legge regionale n. 4 del 2007 prevede (art. 7) che la regione, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza in materia di rifiuti, si avvalga dell'ARPAC. (www.arpacampania.it)

responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Si ricorda che gli allegati alla parte IV prevedono: le categorie di rifiuti (All. A), l'elenco delle operazioni di smaltimento (All. B), le operazioni di recupero (All. C), l'elenco dei rifiuti (All. D), gli obiettivi di recupero e di riciclaggio e i criteri interpretativi per la definizione di imballaggio (All. E), i criteri da applicarsi in materia di standard per gli imballaggi (All. F), le categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi (All. G), i costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 (All. H), le caratteristiche di pericolo per i rifiuti (All. I), i criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (All. 1), i criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati (All. 2), i criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili (All. 3), i criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate (All. 4), la concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti (All. 5).

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, autorizza il Sottosegretario di Stato, in collaborazione con l'agenzia regionale per la protezione ambientale Campania, ad avviare un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata degli stessi.

La tracciabilità dei rifiuti

Per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti in generale, la normativa italiana prevede numerosi adempimenti a carico di enti, imprese e altri soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti: ad esempio il formulario di trasporto, in cui chi effettua il trasporto di rifiuti è tenuto ad indicare le informazioni relative ai rifiuti trasportati, il Registro di carico e scarico, in cui devono essere annotate tutte le informazioni sui rifiuti presi in carico desumendole dai relativi formulari di trasporto, in modo da consentire l'effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte (tale registro funge poi da base-dati per la compilazione annuale del Modello unico di dichiarazione (Mud), previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che deve essere presentato alle Camere di commercio per comunicare quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti gestiti).

L'esigenza di un più efficace sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti era stata anche sottolineata nel rapporto svolto nel 2005 da Legambiente in collaborazione con il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente dal titolo "Rifiuti SpA – radiografia dei traffici illeciti", nel quale si affermava che una delle condotte illecite più frequenti è quella di modificare la natura reale dei rifiuti mescolandoli tra loro ottenendo un unico rifiuto da avviare illecitamente ad operazioni di recupero in procedure semplificate. In tal modo viene alterata la tracciabilità del rifiuto e si realizzano guadagni illeciti. Nello stesso documento, si analizzavano le possibili

strategie di contrasto a tali attività e si sottolineava che la soluzione del problema avrebbe reso più difficoltose le attività illecite.

Analoghe considerazioni erano state espresse dalle commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 'Norme in materia ambientale' (Codice dell'ambiente) nella sua parte IV disponeva circa la gestione dei rifiuti e la bonifica ambientale innovando il previgente 'decreto Ronchi' (D.lgs. 1997, n. 22).

Il Codice è stato poi modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, per assicurare una maggiore coerenza della legislazione italiana con le direttive comunitarie in materia ambientale, l'attuazione dei principi comunitari di prevenzione e precauzione e la adozione di misure volte ad assicurare maggiore efficacia dei controlli e dei monitoraggi.

Il decreto legislativo n. 4 del 2008 è volto a semplificare e razionalizzare la gestione dei rifiuti per renderne più efficace il controllo durante tutto il ciclo di vita, che si tratti di rifiuti speciali o no, e contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento. Tutto ciò migliorando le tecniche di differenziazione e di selezione, garantendo la piena operatività delle attività di riciclaggio, razionalizzando il sistema di raccolta e di smaltimento, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica, promuovendo la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali e garantendo incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori di rifiuti e l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati.

Tra le misure adottate per questi scopi, quella prospettata nel nuovo articolo 183 del decreto legislativo 152 (modificato dall'art. 2, comma 20 del d.lgs. n. 4/2008) prevede che esistano depositi temporanei di rifiuti solo entro i limiti di 10 o 20 metri cubi a seconda che i rifiuti siano o meno pericolosi, e per un tempo non superiore ad un anno. L'eliminazione dei depositi temporanei senza limiti quantitativi è volta a limitare il ricorso a tale deposito che non è soggetto ad autorizzazione, e quindi non è 'tracciabile' in luogo dello 'stoccaggio'. Si mira dunque a limitare la possibilità di gestione occulta dei rifiuti.

Inoltre il medesimo articolo 2, comma 24, ha modificato l'articolo 189 del d.lgs 152 ripristinando l'obbligo per le imprese produttrici di rifiuti di documentare nel modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) le quantità e le caratteristiche qualitative non solo dei rifiuti pericolosi ma anche dei rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali o da trattamenti di depurazione delle acque, di abbattimento delle emissioni in atmosfera o di operazioni di trattamento dei rifiuti. Ciò al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo e aggiornato dei dati per poter pianificare l'attività di gestione dei rifiuti. Infatti, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 189, chi effettua a titolo professionale attività di gestione o trasporto di rifiuti e gli intermediari, gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento, ecc...devono comunicare annualmente alle camere di commercio territorialmente competenti le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle loro attività.

Il decreto legislativo prevede altresì l'istituzione di un 'sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD da stabilirsi con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare' (non ancora emanato).

Il comma 2-ter, introdotto anch'esso nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, aggiungendo una lettera g) al comma 4 dell'art. 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilisce che i Piani di tutela delle acque debbano contenere, oltre a quanto attualmente previsto, anche i dati, periodicamente aggiornati, sul monitoraggio delle acque di falda e delle acque potabili, dati che debbono essere pubblicati e conoscibili per i cittadini.

Si ricorda che l'art. 121 (Piani di tutela delle acque) del D.Lgs. n. 152 del 2006 oltre a definire il Piano di tutela delle acque uno specifico piano di settore ne definisce i contenuti, prevedendo che esso debba contenere, tra l'altro, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico e in particolare: a) i risultati dell'attività conoscitiva; b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici; h) l'analisi economica e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici; i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Il comma 3 prevede che le autorità competenti autorizzino l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali sono attribuito al Ministero dell'ambiente i poteri sostitutivi, con oneri a carico dell'autorità inadempiente, su proposta del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

Si ricorda che il più volte richiamato DL n. 90 del 2008 ha introdotto un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana. I commissari delegati e le relative strutture sono sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È quindi attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale (fino al 31 dicembre 2009).

Ai sensi dell'articolo 2 del DL n. 90, il Sottosegretario di Stato può acquisire impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio/smaltimento di rifiuti, anche mediante le procedure di cui all'art. 43 del DPR n. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità).

In caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.

Il comma 4, infine, introduce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 8 del citato DL n. 90 del 2008 che autorizza il Sottosegretario a disporre la progettazione, la

realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente nonché ad individuare un sito idoneo nel territorio della regione Campania.

La Camera dei deputati ha modificato il comma in esame, subordinando la realizzazione dell'impianto di recupero ad una effettiva esigenza legata al ciclo dei rifiuti nella regione Campania e prevedendo che l'individuazione del sito avvenga sentiti gli enti locali competenti.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale nuovo impianto consentirebbe in tempi ragionevoli l'eliminazione degli oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti ex CDR stoccate in numerose piazzole disseminate nel territorio campano.

Si ricorda che l'articolo 8 del DL n. 90 del 2008 autorizza per un triennio l'esercizio degli impianti "ex-CDR" in cui i rifiuti sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento e proroga, sempre per un triennio, lo stoccaggio di particolari categorie di rifiuti in attesa di smaltimento e il relativo deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

Articolo 2-bis

(Modifica al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale)

	Articolo 2-bis.
	<i>(Modifica al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale)</i>
	1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, dopo le parole: «I siti, le aree» sono inserite le seguenti: «, le sedi degli uffici».

L'articolo in esame, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, novella il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90¹⁸, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico nazionale. La modifica proposta estende la definizione di "aree di interesse strategico nazionale", oltre ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti, anche alle sedi degli uffici di tali impianti.

Si ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge citato affida al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che coordina la gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale, il compito di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica. Il Sottosegretario può utilizzare procedure espropriative per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio/smaltimento di rifiuti. Egli può inoltre disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza. Ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti è attribuita la qualifica di "aree di interesse strategico nazionale". Al Sottosegretario di Stato viene affidato il compito di provvedere ad individuare le misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela, occorrenti per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione di tali aree. Il comma 5, richiamando l'articolo 682 del codice penale, sanziona con l'arresto da 3

¹⁸ *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.*

mesi ad un anno o l'ammenda da 51 a 309 euro chiunque si introduca abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale, di cui al comma 4, o ostacoli l'accesso autorizzato a tali aree.

Articolo 2-ter

(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti)

	Articolo 2-ter.
	<i>(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti)</i>
	1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
	2. L'attuazione del comma 2 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n.90 del 2008, come interpretato dal comma 1 del presente articolo, è sottoposta all'autorizzazione comunitaria.

L'articolo in commento, **introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, reca interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge, n. 90¹⁹ del 2008, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, modificato dalla legge di conversione (legge n. 129 del 2 agosto 2008).

¹⁹ *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.*

Il citato articolo 8 del decreto legge n. 90 del 2008 autorizza il Sottosegretario di Stato alla realizzazione di un termovalorizzatore nel comune di Napoli. Nella regione Campania, nelle more di attuazione del provvedimento in esame e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale, è autorizzato per un triennio l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, nonché lo stoccaggio e il deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

In base al comma 2 nella regione Campania, fino a completo funzionamento a regime del sistema di smaltimento rifiuti secondo quanto disposto dal presente decreto, è autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER: 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento e sono altresì autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il temporaneo deposito dei rifiuti limitatamente a quelli aventi i medesimi codici sopra richiamati. Il comma specifica inoltre che rimane invariata la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria. Viene inoltre specificato che lo stoccaggio e il deposito temporaneo sono limitati ai rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici sopra riportati.

Ai sensi dell'**articolo 2-bis, comma 1**, del presente provvedimento il comma 2 dell'articolo 8 del decreto n. 90 si interpreta nel senso che devono intendersi autorizzati lo stoccaggio ed il deposito presso qualsiasi deposito temporaneo dei rifiuti indicati con i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, nelle more del del funzionamento a regime del sistema di smaltimento rifiuti della Regione Campania. Il successivo **comma 2 dell'articolo 2-bis** stabilisce che l'attuazione di tale norma, così interpretata, è sottoposta ad autorizzazione comunitaria.

Si ricorda che i rifiuti in oggetto, appartenenti alla categoria dei rifiuti non pericolosi, sono i seguenti:

Rifiuti non pericolosi

Codice CER ²⁰	Descrizione
19.05.01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19.05.03	compost fuori specifica
19.12.10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal

²⁰ Allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 ("Norme in materia ambientale").

Codice CER ²⁰	Descrizione
	trattamento meccanico dei rifiuti, non contenenti sostanze pericolose
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati
20.03.99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

Articolo 3
(*Commissariamento di enti locali*)

Articolo 3. (<i>Commissariamento di enti locali</i>)	Articolo 3. (<i>Commissariamento di enti locali</i>)
<p>1. All'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p> <p>«1-<i>bis</i>. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, in caso di mancata osservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, anche su segnalazione del soggetto delegato alla gestione dell'emergenza, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte».</p>	<p>1.<i>Identico</i>:</p> <p>«1-<i>bis</i>. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte».</p>

L'**articolo 3**, attraverso l'inserimento del comma aggiuntivo *1-bis* all'art. 142 del TU sugli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000), dispone, **secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che il Sottosegretario assegni un tempo perentorio per adottare i provvedimenti necessari, decorso il quale, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario**, con decreto del Ministro dell'interno viene disposta la rimozione del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di **grave (secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati)** inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti.

La relazione motiva tale disposizione con l'esigenza di responsabilizzare maggiormente gli enti locali nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti.

Viene, infatti, precisato che tale fattispecie può verificarsi unicamente nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e in caso di **grave (secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati)** inosservanza:

- da parte delle province degli obblighi inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- da parte dei comuni degli specifici obblighi inerenti la disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio.

Si tratta dell'inosservanza, da parte dei citati enti locali, delle disposizioni recate dagli artt. 197 e 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi rispettivamente alle competenze delle province e dei comuni in materia di gestione di rifiuti.

Gli enti locali citati devono inoltre rispettare anche le eventuali disposizioni recate dalle ordinanze di protezione civile.

Da ultimo, l'inosservanza delle citate disposizioni può essere segnata anche dal soggetto delegato alla gestione dell'emergenza.

Si ricorda che l'art. 197 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;

d) l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

I comuni, concorrono a disciplinare, ai sensi dell'art. 198, la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Rimozione e sospensione di amministratori locali

L'art. 142 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000²¹) disciplina l'istituto della rimozione degli amministratori locali.

Esso può essere applicato nei confronti di:

- sindaci;
- presidenti della provincia;
- presidenti dei consorzi e delle comunità montane;
- componenti dei consigli e delle giunte;
- presidenti dei consigli circoscrizionali.

La rimozione può essere disposta quando i soggetti suindicati compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, ipotesi identiche a quelle previste, per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, dall'art. 142, comma 1, lettera a), del TUEL.

²¹ D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* (TUEL).

Il provvedimento di rimozione è adottato con decreto del Ministro dell'interno.

Istituto diverso dalla rimozione è lo scioglimento del consiglio, che colpisce l'intero collegio anziché i singoli componenti²².

La rimozione produce effetti giuridici diversi a seconda dei soggetti interessati.

In caso di rimozione del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio e all'indizione di nuove elezioni²³. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente (art. 53, comma 1, del TUEL).

La rimozione dei membri della Giunta comporta la loro sostituzione da parte del sindaco o del presidente della provincia se lo statuto stabilisce un numero fisso degli assessori. Il sindaco o il presidente della provincia possono anche non provvedere alla loro sostituzione se lo statuto fissa il numero massimo degli assessori, come prevede l'art. 47, comma 2, del TUEL.

Nel caso di rimozione dei consiglieri, si è in presenza di una causa di decadenza; si applica pertanto l'art. 45, comma 1, del TUEL che per la surrogazione stabilisce che nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

In attesa del decreto di rimozione, il prefetto, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità, può sospendere gli amministratori (art. 142, comma 2, TUEL).

Il comma 3 dell'art. 142 TUEL richiama le disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 del medesimo testo unico concernenti l'istituto della sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali a seguito di condanne penali o di applicazione di misure di prevenzione.

²² Lo scioglimento del consiglio viene disposto, con procedura diversa rispetto a quella prevista per la rimozione dei singoli soggetti (con D.P.R. anziché con decreto del ministro dell'interno), nei casi disciplinati dall'art. 141 del TUEL (per contrasto con l'ordinamento; quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per una serie di cause quali le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia, le dimissioni contestuali della metà più uno dei membri del consiglio; per mancata approvazione nei termini del bilancio; per mancata adozione degli strumenti urbanistici da parte dei comuni con più di mille abitanti che ne siano sprovvisti), e dall'art. 143 TUEL (scioglimento di enti che siano oggetto di infiltrazione e di condizionamento mafioso).

²³ Si osserva al riguardo che, pur essendo il provvedimento di rimozione adottato dal Ministro dell'interno, ad esso consegue lo scioglimento del Consiglio, che viene disposto con decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 4

(Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta)

Articolo 4.	Articolo 4.
<i>(Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta)</i>	<i>(Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta)</i>
<p>1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, purchè si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n.10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonchè criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo.</p>	<p>1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta, anche in forma associata, che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, anche avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, previste dall'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, purchè si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n.10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonchè criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo.</p>
2. I comuni che si avvalgono del Consorzio	2. <i>Identico.</i>

<p>unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta differenziata, con le procedure di cui al comma 1, affidano entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto servizio alle società che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia utilizzato in più comuni, la ripartizione del personale avviene in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n.10.</p>	
<p>3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario <i>ad acta</i> per i necessari adempimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p>3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario <i>ad acta</i> per i necessari adempimenti, con oneri a carico delle autorità inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>

L'articolo in esame, **lievemente modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, detta norme volte a perfezionare il processo avviato dal decreto-legge n. 90 del 2008 sullo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e sulla loro riunione in un unico consorzio²⁴.

Si ricorda, infatti, che l'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 90 del 2008 ha previsto, tra le misure volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania, anche lo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta²⁵ e loro riunione in un unico consorzio gestito da soggetto individuato dal Sottosegretario di Stato.

²⁴ Il consorzio unico è stato costituito con l'articolo 4 dell'ordinanza del P.C.M. del 31 luglio 2008 n. 3695. Le disposizioni relative alla gestione del consorzio e al relativo personale sono previste dall'art. 8 dell'ordinanza del P.C.M. del 1 luglio 2008, n. 3686.

²⁵ Relativamente ai citati consorzi, si ricorda quanto affermato dal rappresentante del Governo nella seduta dell'Assemblea n. 264 di mercoledì 9 gennaio 2008: "Per quanto riguarda i 18 consorzi bacino, secondo la proposta trasmessa dal prefetto Pansa al presidente della regione Campania il 26 dicembre

La relazione al decreto in esame sottolinea che se, in teoria, la funzione dei consorzi sia quella di implementare la raccolta differenziata, nella realtà, l'attribuzione agli stessi della raccolta dei rifiuti urbani differenziati ed ai comuni della raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati presenta invece dei limiti connaturati all'assenza di un coordinamento formale tra le attività di raccolta in capo ad un unico soggetto. L'aumento, infatti, della percentuale di raccolta dei rifiuti urbani differenziati implica una corrispondente riduzione della quantità dei rifiuti urbani indifferenziati. Sempre secondo la citata relazione, l'articolo recepisce, inoltre, anche le indicazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse²⁶ che ha auspicato di procedere con urgenza al completo smantellamento delle strutture consortili, facendo venir meno anche l'esclusiva competenza degli stessi in materia di raccolta differenziata. Lo scioglimento dei consorzi, oltre a rappresentare un consistente risparmio di costi a vantaggio della funzionalità complessiva del ciclo industriale integrato, costituirebbe anche un efficace strumento di lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il **comma 1** dispone, pertanto, che per tutta la durata dello stato di emergenza - ossia fino al 31 dicembre 2009²⁷ - e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'art. 20 della legge della regione Campania del 28 marzo 2007, n. 4, i soli comuni della provincia di Caserta, **anche in forma associata (secondo una modifica della Camera dei deputati)**, che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, indicano - entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame - per un bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti, procedure di gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani avvalendosi delle deroghe al decreto legislativo n.163 del 2006, previste dell'art. 18 del decreto legge n. 90 del 2008.

Si ricorda che il decreto - legge n. 90 del 2008 ha previsto, fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, la derogare a avvie disposizioni e tra queste anche a talune contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», in particolare agli articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III, 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

scorso, nove consorzi dovrebbero essere sciolti immediatamente, in particolare quelli afferenti alla provincia di Napoli (cinque) e alla provincia di Caserta (quattro). Il Governo ritiene necessario procedere secondo quanto suggerito dal prefetto in considerazione delle inadempienze e degli scarsi risultati, in termini di raccolta differenziata, conseguiti dagli stessi”.

²⁶ Seconda relazione territoriale sulla Campania del 19 dicembre 2007 (doc XIII n. 4) consultabile al sito internet

http://leg15.camera.it/dati/leg15/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/004_RS/INTERO_COM.pdf

²⁷ Art. 19 del decreto legge n. 90 del 2008.

Si ricorda che la legge regionale n. 4 del 14 aprile 2008²⁸ ha previsto, con una modifica all'art. 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4²⁹, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a società provinciali e trasferito alle province l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Il **comma 1** prevede inoltre che i bandi di gara debbano contenere misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonché criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo.

Si ricorda che l'art. 6 della legge regionale n. 10/1993 ha previsto la costituzione, da parte dei comuni, di organismi consorziali per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei bacini individuati dal Piano regionale dei rifiuti³⁰; compito successivamente esteso alla gestione della raccolta differenziata. Si ricorda altresì che l'art. 32 della legge regionale n. 4/2007 sopra citata prevede l'abrogazione del citato art. 6, e quindi dei consorzi di bacino, a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito ai sensi dell'art. 20, comma 1, della medesima legge. Si noti che il successivo comma 2 dispone che "all'autorità d'ambito è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti".

In tale quadro, il decreto-legge 61 del 2007³¹ (art. 4) ha introdotto l'obbligo per i comuni campani di avvalersi in via esclusiva per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi di bacino, attribuendo al Commissario delegato il potere di proporre alla regione l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora questi ultimi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale per l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e prescrive il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007. E' inoltre prevista la predisposizione da parte dei consorzi di appositi piani economico-finanziari, che spetta al Commissario delegato approvare.

Ancora nella citata relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti viene sottolineato come allo scioglimento dei consorzi si debbano accompagnare "politiche sociali di tutela dei lavoratori ispirate a criteri selettivi e rigorosi, evitando di introdurre forme di sostegno indifferenziato...".

²⁸ Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

²⁹ Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

³⁰ Il Piano regionale dei rifiuti è stato adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007.

³¹ D.L. 11 maggio 2007, n. 61, recante Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87

Il **comma 2** dispone che i comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, limitatamente alla raccolta dei rifiuti urbani differenziati, sono tenuti ad affidare - entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame - tale servizio alle società che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, trasferendo ad esse anche il personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni.

Nell'eventualità che tale personale venga utilizzato in più comuni, la ripartizione del personale avverrà in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.

La relazione al decreto sottolinea come il riunire in un unico soggetto il servizio di raccolta delle due tipologie di rifiuti urbani - differenziati ed indifferenziati - favorisca la complessiva razionalizzazione dei costi dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani.

Il **comma 3** reca, infine, le modalità con cui debbono svolgersi le procedure di gara previste dall'articolo in esame. Esse dovranno essere effettuate sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio.

Nel caso in cui i comuni non provvedano ad indire le gare entro il termine di cui ai commi 1 e 2 - vale a dire entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame - è previsto un potere sostitutivo dei prefetti competenti che, previa diffida, nominano un commissario *ad acta* per i necessari adempimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. **La Camera dei deputati ha approvato una proposta emendativa volta a attribuire gli oneri derivanti dalla disposizione in esame alla autorità inadempienti.**

Articolo 5
(Lavoro straordinario del personale militare)

Articolo 5. (Lavoro straordinario del personale militare)	Articolo 5. (Lavoro straordinario del personale militare)
<p>1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è previsto, in aggiunta al compenso di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n.92, un ulteriore importo che corrisponde ad una autorizzazione di spesa complessiva massima di 660.000 euro. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo.</p>	<p>1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è autorizzata l'erogazione di un compenso ulteriore rispetto a quello di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n.92. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123.</p>
<p>2. Gli oneri di cui al presente articolo, valutati in 660.000 euro, sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>3. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonchè per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti.».</p>	<p><i>3.Identico.</i></p>

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo in esame autorizza la corresponsione al personale militare operante presso la struttura commissariale di uno speciale compenso a fronte dell'elevato numero di ore di straordinario effettuate, come indica la relazione tecnica, in aggiunta alla speciale indennità operativa prevista dall'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania del 26 febbraio 2008, n. 92.

L'ordinanza n. 92 del 26 febbraio 2008 (allegata al decreto in esame) ha previsto, all'art. 2, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, parametrata su base mensile rispettivamente a duecento ore di straordinario nella misura oraria diurna per i soggetti attuatori e per il capo di gabinetto del Commissario delegato, e a centocinquanta ore di straordinario nella misura oraria diurna per il restante personale, in relazione alla qualifica rivestita e a decorrere dalla data di assegnazione alla struttura commissariale.

La relazione al decreto sottolinea come la disposizione costituisca norma di interpretazione autentica e quindi dotata di efficacia retroattiva.

L'efficacia della disposizione riguarda, infatti, il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008 e comporta una spesa complessiva pari a 660.000 euro.

La relazione tecnica precisa il personale militare (Ufficiali e Sottoufficiali) assegnato alla struttura commissariale con l'ordinanza n. 3639 dell'11 gennaio 2008 è pari a 52 unità.

Con l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3639 dell'11 gennaio 2008, il commissario delegato era stato, infatti, autorizzato, al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, a richiedere anche l'uso delle Forze armate per l'approntamento e la protezione dei cantieri e dei siti, nonché per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

Lo stesso comma precisa che tale compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo.

Si rammenta che l'articolo 9 del DPR 13 giugno 2002, n. 163³² dispone, al comma 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che non possa fruire dei recuperi compensativi per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente, venga corrisposto un compenso forfettario di guardia - nelle misure giornaliere riportate nella tabella 2 allegata al medesimo DPR - per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero. Il comma 6 ha istituito, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2003, il compenso forfettario d'impiego - nelle misure giornaliere riportate nella tabella 3

³² Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

allegata al DPR - da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.

L'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (recante norme volte ad aggiornare le indennità operative del personale militare) dispone la corresponsione di un'indennità supplementare di marcia, nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità d'impiego operativo, agli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate per i giorni di effettivo servizio collettivo svolto in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio aventi durata di almeno 8 ore.

Il comma 1 dispone, inoltre - **a seguito di una modifica della Camera dei deputati che ha spostato qui la norma di copertura finanziaria contenuta nel comma 2 del provvedimento originario, del quale è stata disposta la soppressione** - in merito alla copertura dell'onere valutato in 660.000 euro, prevedendo che vi si faccia fronte a valere sui fondi di cui all'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ovverosia sul Fondo per l'emergenza rifiuti Campania ed eventualmente anche sul Fondo per la protezione civile.

Si ricorda, infatti, che l'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2008 ha istituito, al comma 1, il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania con una dotazione per l'anno 2008 pari a 150 milioni di euro, di cui un importo pari al 10 per cento (15 milioni di euro) è destinato alle spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza. Il comma 2 ha individuato la relativa copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Infine, il comma 3-bis ha disposto che, per le eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, si provvederà a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Con il **comma 3** vengono, attraverso una novella all'art. 2, comma *7-bis*, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ampliate le competenze delle Forze armate, affidando loro, oltre alle attività di vigilanza e protezione, anche il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al fine di assicurare, come sottolinea la relazione al decreto, il tempestivo recapito dei rifiuti urbani nelle discariche autorizzate.

L'art. 2, comma 7, del decreto legge n. 90 del 2008 ha, infatti, previsto il coinvolgimento e il supporto delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania. A tal fine, il Sottosegretario di Stato richiede l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti. Con il successivo comma 7-bis, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione agisce anche con le funzioni di agente di pubblica sicurezza procedendo all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto al fine di prevenire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.

Articolo 6
(*Disciplina sanzionatoria*)

Articolo 6. (<i>Disciplina sanzionatoria</i>)	Articolo 6. (<i>Disciplina sanzionatoria</i>)
1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225:	1. <i>Identico</i> :
<i>a)</i> chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l’abbandono, lo sversamento, il deposito o l’immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;	<i>a)</i> chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l’abbandono, lo sversamento, il deposito o l’immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
<i>b)</i> i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;	<i>b)</i> i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
<i>c)</i> se i fatti di cui alla lettera <i>b)</i> sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l’arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di	<i>c)identica</i> ;

rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;	
<i>d)</i> chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:	<i>d)identica;</i>
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonchè con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;	
<i>e)</i> chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;	<i>e)identica;</i>
<i>f)</i> le pene di cui alle lettere <i>b)</i> , <i>c)</i> , <i>d)</i> ed <i>e)</i> sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;	<i>f)identica;</i>
<i>g)</i> chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera <i>d)</i> , numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;	<i>g)identica;</i>

<p>h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p>	<p>h) <i>identica.</i></p>
	<p>1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo.</p>

L'articolo 6, modificato dalla Camera dei deputati, introduce una disciplina speciale, volta ad inasprire il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. codice ambientale). Tale disciplina speciale è applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti,

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'articolo 6 fa quindi riferimento ai "territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225".

Come risulta altresì dalla relazione illustrativa, le disposizioni in oggetto sono suscettibili di applicazione generalizzata su tutto il territorio nazionale, ogni qualvolta si verifichi la dichiarazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Attualmente tale stato di emergenza vige esclusivamente per la regione Campania. In base all'articolo 19 del decreto legge 23-5-2008 n. 90 (*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*), convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225³³, cessa il 31 dicembre 2009³⁴.

³³ Si ricorda che l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio deliberi lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione

In generale, può osservarsi che le norme di cui all'articolo 6 introducono una disciplina applicabile nelle sole zone del territorio nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando dunque il trattamento penale riservato a comportamenti di fatto del tutto identici, a seconda del locus commissi delicti. Al riguardo, sotto il profilo dell'inquadramento costituzionale e segnatamente in relazione al principio di ragionevolezza, va comunque rilevato che il discrimine per l'applicazione delle norme si qualifica non semplicemente come "area geografica" in cui l'azione si compie, quanto piuttosto proprio in virtù dello stato di emergenza e delle motivazioni ad esso sottese.

Come accennato, l'articolo in commento è volto a prevedere una disciplina speciale volta a rendere più rigorose le sanzioni previste per fattispecie analoghe dalla disciplina contenuta nel codice ambientale, tramite la trasformazione di diverse condotte da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, tramite la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose e tramite un significativo inasprimento delle pene.

Si ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90 (*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*), convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, reca disposizioni finalizzate a definire la competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania. Tale articolo stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza ambientale, sono demandate al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero per i procedimenti penali relativi ai reati in materia di gestione dei rifiuti e, più in generale, in materia ambientale nel territorio della regione Campania, compresi i procedimenti ad essi connessi.

Analogamente, si statuisce che le funzioni di GIP e GUP (rispettivamente di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare) relative ai procedimenti sopraindicati sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli.

E' attribuita altresì al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali.

territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

³⁴ Si osserva che per il territorio interessato dalla singola dichiarazione di emergenza, e per tutto il periodo in cui essa è vigente, potrebbe porsi la questione se le suddette disposizioni possano essere qualificate come rientranti tra le "leggi eccezionali o temporanee" di cui all'articolo 2, comma quarto, del codice penale. Ad esse, ai sensi del medesimo articolo 2, comma quarto, del codice penale, non si applicherebbe, in tal caso, il principio della retroattività in senso più favorevole al reo (commi secondo e terzo dell'articolo 2 c.p.) Al riguardo si ricorda che la dottrina definisce come "eccezionali" quelle leggi il cui ambito di operatività temporale è segnato dal persistere di uno stato di fatto caratterizzato da accadimenti fuori dell'ordinario; sono "temporanee" le leggi rispetto alle quali è lo stesso legislatore a stabilire un termine di durata (Fiandaca, Musco). Secondo la dottrina citata la ratio sottesa all'inoperatività del "*favor rei*" consiste nel fatto che l'applicabilità di un regime diverso da quello eventualmente più favorevole reintrodotta al momento del ritorno alla normalità è connaturata alle caratteristiche stesse di tali leggi eccezionali o temporanee considerando anche che, laddove il principio del *favor rei* dovesse trovare riconoscimento, si offrirebbe una scappatoia per commettere violazioni con la certezza di una futura impunità.

In particolare, la **lettera a)** del **comma 1**, attiene alla disciplina sanzionatoria della fattispecie di abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti o immissione di essi nelle acque superficiali o sotterranee. **La Camera dei deputati ha introdotto una modifica volta ad inserire nella fattispecie suddetta anche l'incendio dei rifiuti pericolosi.**

La norma specifica che, qualora si tratti di rifiuti pericolosi, speciali ovvero ingombranti – i quali sono definiti come quei rifiuti, domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiore a 50 cm – la fattispecie sopra descritta è punita con la reclusione fino a 3 anni e sei mesi, integrando dunque un'ipotesi delittuosa, per la quale non viene prevista una pena edittale minima.

Si segnala che l'analogia fattispecie contenuta nel codice ambientale (segnatamente all'articolo 255, comma 1) di abbandono, deposito o immissione nelle acque di rifiuti, pericolosi e ingombranti (come si ricava a *contrario* dal secondo periodo del comma 2) è qualificata come contravvenzione e punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da centoventicinque a seicentoventi euro.

Inoltre, mentre il codice ambientale non reca alcuna definizione di rifiuto ingombrante, ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria la norma in oggetto introduce una definizione tassativa di tale categoria di rifiuti, il cui abbandono determina il concretizzarsi dell'illecito.

Qualora si tratti di rifiuti che non rientrano nelle citate categorie e dunque rifiuti non pericolosi, non speciali e non ingombranti, la lettera a) in commento prevede per l'abbandono, scarico e deposito di essi l'integrazione di una fattispecie contravvenzionale, punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In tal caso, rispetto alla disciplina del codice ambientale vi è solo un inasprimento della pena pecuniaria.

L'articolo 255, comma 1, del citato codice ambientale prevede infatti per l'abbandono e deposito dei rifiuti "non pericolosi e non ingombranti" la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 155 euro.

E' riportato nella tabella che segue, il raffronto tra disciplina del codice ambientale e disciplina introdotta dal decreto legge in corso di conversione in relazione ad analoghe fattispecie.

Fattispecie	Disciplina sanzionatoria ai sensi del codice ambientale	Disciplina sanzionatoria che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza
	[Art. 255, co. 1]	[Art. 6, co. 1, lett. a)]

Fattispecie	Disciplina sanzionatoria ai sensi del codice ambientale	Disciplina sanzionatoria che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza
Chiunque abbandona o deposita rifiuti pericolosi e ingombranti ³⁵ ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero li incendia	Sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a seicentoventi euro.	Reclusione fino a 3 anni e 6 mesi
Chiunque abbandona o deposita rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo	Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 155 euro	Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro

Le **lettere b) e c)** attengono alla fattispecie di abbandono, scarico e deposito presso siti non autorizzati, ovvero immissione in acque superficiali e sotterranee di rifiuti, da parte di titolari di imprese e responsabili di enti.

La Camera dei deputati ha introdotto una modifica volta ad inserire nella fattispecie suddetta anche l'incendio dei rifiuti.

La nuova disciplina riprende la distinzione, già presente nel codice ambientale, di rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, introducendo però un'ulteriore differenziazione tra ipotesi di condotta dolosa e colposa.

Per quanto riguarda la condotta dolosa, essa integra una ipotesi delittuosa punita con la reclusione da tre mesi a quattro anni per i rifiuti non pericolosi e da sei mesi a cinque anni per i rifiuti pericolosi.

Qualora la condotta sia colposa la fattispecie è qualificata come contravvenzione ed è punita con l'arresto da 1 mese a 8 mesi per i rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno per quelli pericolosi.

Il codice ambientale, all'articolo 256, comma 2, per le ipotesi di abbandono, scarico o deposito sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee, di rifiuti non pericolosi, non differenzia le condotte dolose e colpose e qualifica la fattispecie come contravvenzione, punita con l'arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Analogamente, per i rifiuti pericolosi il codice ambientale non distingue le ipotesi di condotta dolosa da quelle di condotta colposa. Per entrambe il comma 2 dell'articolo 256 prevede una fattispecie contravvenzionale punita con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Fattispecie	Disciplina sanzionatoria ai sensi del codice ambientale	Disciplina sanzionatoria che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza
--------------------	--	--

³⁵ Il Decreto legge (art. 6, comma 1, lett. a) definisce ai fini dell'applicazione della fattispecie il "rifiuto ingombrante" come il rifiuto domestico e non di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiore a 50 cm.

Fattispecie	Disciplina sanzionatoria ai sensi del codice ambientale	Disciplina sanzionatoria che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza
	[Art. 256, co. 2]	[Art. 6, co. 1, lett. b)]
I titolari di imprese ed i responsabili di enti che, con dolo, abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano rifiuti non pericolosi, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee	Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro	Reclusione da 3 mesi a 4 anni
	[Art. 256, co. 2]	[Art. 6, co. 1, lett. c)]
I titolari di imprese ed i responsabili di enti che, con dolo, abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati rifiuti pericolosi, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee	Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro	Reclusione da 6 mesi a 5 anni
I titolari di imprese ed i responsabili di enti che, per colpa, abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati rifiuti non pericolosi, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee	Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro	Arresto da 1 mese a 8 mesi
	[Art. 256, co. 2]	[Art. 6, co. 1, lett. c)]
I titolari di imprese ed i responsabili di enti che, per colpa, abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati rifiuti pericolosi, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee	Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro	Arresto da 6 mesi a 1 anno

La **lettera d)** prevede una fattispecie delittuosa per le ipotesi di gestione (attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) di rifiuti, in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta. La norma differenzia l' ipotesi in cui i rifiuti siano non pericolosi, punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro, da quella in cui i rifiuti siano pericolosi, punita con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro.

Il codice ambientale, all'articolo 256, comma 1, prevede per le ipotesi di gestione (attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) di

rifiuti, in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta, una fattispecie contravvenzionale, distinguendo tra rifiuti non pericolosi (arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro) e rifiuti pericolosi (arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro).

Fattispecie	Disciplina sanzionatoria ordinaria	Disciplina sanzionatoria che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza
	[Art. 256, co. 1]	[Art. 6, co. 1, lett. d)]
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione	Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro	Reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro
	[Art. 256, co. 1]	[Art. 6, co. 1, lett. d)]
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione	Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro	Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 15.000 a 50.000 euro

La **lettera e)** introduce sanzioni penali per la realizzazione e gestione di una discarica abusiva. In particolare, si configura l'illecito come delitto (in luogo della contravvenzione prevista dalla disciplina del codice ambientale), diversamente sanzionato a seconda che la discarica riceva solo rifiuti non pericolosi (reclusione da un anno e 6 mesi a 5 anni e multa da 20.000 a 60.000 euro) ovvero anche rifiuti pericolosi (reclusione da 2 a 7 anni e multa da 50.000 a 100.000 euro).

Riprendendo quanto previsto dall'art. 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la disposizione in commento aggiunge che alla condanna – anche a seguito di patteggiamento – consegue la confisca dell'area, se di proprietà dell'autore dell'illecito, e l'obbligo per quest'ultimo di procedere alla bonifica o al ripristino dei luoghi.

Fattispecie	Disciplina sanzionatoria ordinaria	Disciplina sanzionatoria che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza
	[Art. 256, co. 3]	[Art. 6, co. 1, lett. e)]
Chiunque realizza o gestisce una	Arresto da 6 mesi a 2	Reclusione da 1 anno

discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi	anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro + confisca e bonifica e ripristino	e 6 mesi a 5 anni e multa da 20.000 a 60.000 euro + confisca e bonifica e ripristino
	[Art. 256, co. 3]	[Art. 6, co. 1, lett. e)]
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti anche in parte pericolosi	Arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200 a 52.000 euro + confisca e bonifica e ripristino	Reclusione da 2 a 7 anni e multa da 50.000 a 100.000 euro + confisca e bonifica e ripristino

La **lettera f)** riduce della metà le sanzioni previste dalle lettere b), c), d) ed e) laddove l'attività non sia svolta abusivamente (cioè in assenza di autorizzazione), bensì in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ovvero in carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni.

Si ricorda che la medesima previsione è contenuta nell'art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.

La **lettera g)** prevede sanzioni per l'ipotesi di miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi ovvero la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La disciplina di una fattispecie analoga è contenuta nell'art. 256, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, che configura l'illecito come una contravvenzione, prevedendo la sanzione dell'arresto da sei mesi a due anni unitamente all'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Il decreto legge qualifica come delitto la condotta di colui che dolosamente effettua l'attività di miscelazione dei rifiuti, prevedendo la reclusione da un anno a 6 anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro e come contravvenzione la condotta di colui che per colpa svolge le medesime attività (in questo caso la sanzione è infatti l'arresto da 6 mesi a un anno).

Si rileva che laddove l'attività sia compiuta colposamente, la pena edittale che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza è più lieve rispetto a quella prevista dalla disciplina ordinaria, che continua ad applicarsi nel resto del Paese (a prescindere dal massimo edittale, non è infatti prevista la pena pecuniaria congiunta alla pena detentiva).

Fattispecie	Disciplina sanzionatoria ordinaria	Disciplina sanzionatoria che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza

	[Art. 256, co. 5]	[Art. 6, co. 1, lett. g)]
Chiunque effettua, con dolo, attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi	Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro	Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 15.000 a 50.000 euro
	[Art. 256, co. 5]	[Art. 6, co. 1, lett. g)]
Chiunque effettua, per colpa, attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi	Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro	Arresto da 6 mesi a 1 anno

Infine, la **lettera h)** prevede sanzioni per il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Mantenendo invariata la sanzione prevista dalla disciplina generale (art. 256, co. 6, d.lgs. n. 152/2006) per il deposito temporaneo di rifiuti che non superano i 200 litri, o quantità equivalenti (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro), il decreto legge distingue ancora una volta la condotta dolosa dalla colposa per prevedere nel primo caso il delitto (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 40.000 euro) e nel secondo la contravvenzione (arresto da 3 mesi a un anno).

Fattispecie	Disciplina sanzionatoria ordinaria	Disciplina sanzionatoria che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza
	[Art. 256, co. 6]	[Art. 6, co. 1, lett. h)]
Chiunque effettua, con dolo, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi – in misura superiore a duecento litri - in violazione delle disposizioni di cui al DPR n. 254 del 2003	Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 40.000 euro
	[Art. 256, co. 6]	[Art. 6, co. 1, lett. h)]
Chiunque effettua, per colpa, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi – in misura superiore a duecento litri - in violazione delle disposizioni di cui al DPR n. 254 del 2003	Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro	Arresto da 3 mesi a 1 anno
	[Art. 256, co. 6]	[Art. 6, co. 1, lett. h)]
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi – in misura non superiore a duecento litri -	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500

in violazione delle disposizioni di cui al DPR n. 254 del 2003	euro	euro
--	------	------

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, prevede che, qualora le fattispecie penali siano commesse con un veicolo, si proceda al sequestro preventivo nel corso delle indagini preliminari e alla confisca con la sentenza di condanna.

Il sequestro preventivo è disposto dall'articolo 321 Codice di procedura penale, quando vi sia pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati: su richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato.

La confisca è invece prevista dall'articolo 240 del Codice Penale, il quale dispone che, nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. E' sempre prevista la confisca per le cose che costituiscono il prezzo del reato e per le cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Articolo 7
(Campagna informativa)

Articolo 7. (Campagna informativa)	Articolo 7. (Campagna informativa)
1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si può far ricorso ad una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica.	1. <i>Identico.</i>
2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico può garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette modalità di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti.	2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico può garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette modalità di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata.
3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attività si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attività si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle suddette amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato ad adeguare alle finalità di cui ai commi 1,	4. È prevista , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari,

<p>2 e 3 il contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante la utilizzazione della piattaforma WEB, di adeguati spazi informativi all'interno dei programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di <i>fiction</i>, con particolare riguardo a quelli realizzati presso la struttura di produzione RAI di Napoli.</p>	<p>nonché mediante l'utilizzazione della piattaforma <i>web</i>.</p>
	<p>4-bis. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, il Governo, su proposta del Sottosegretario di Stato di cui al medesimo decreto-legge, informa il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.87, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.</p>

L'**articolo 7** prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di una serie di iniziative di carattere divulgativo volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

A tal fine:

- può essere promossa una campagna informativa e di comunicazione, che dia rilievo anche al nuovo sistema sanzionatorio, attraverso adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica (comma 1);
- nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia, la concessionaria del servizio pubblico può garantire un adeguato spazio di approfondimento sulla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché, **secondo una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata (comma 2).**

Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare provvede alla definizione di tali campagne informative anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse necessarie dovranno, infatti, derivare dagli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte (**comma 3**).

Si ricorda che una serie di iniziative volte a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti sono state previste anche dall'art. 2 del DL n. 263/2006 e dall'art. 13 del DL n. 90/2008.

Il nuovo **comma 4, nel testo modificato da parte della Camera dei deputati** prevede, senza oneri per la finanza pubblica, l'inserimento all'interno delle reti radiofoniche, televisive, analogiche, digitali, satellitari, nonché anche mediante la utilizzazione della piattaforma WEB, adeguati spazi informativi.

Il comma 4 del testo originario prevede, invece, un decreto del Ministro dello sviluppo economico per adeguare il contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alle finalità perseguite dall'articolo in esame. Sono previsti, inoltre, all'interno delle reti radiofoniche, televisive, analogiche, digitali, satellitari, nonché anche mediante la utilizzazione della piattaforma WEB, adeguati spazi informativi all'interno dei programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di *fiction*, con particolare riguardo a quelli realizzati presso il centro di produzione RAI di Napoli

Il **comma 4-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, stabilisce che il Governo informi il Parlamento sulla revoca - ovvero sulle ragioni della mancata revoca - della dichiarazione dello stato d'emergenza, anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.

Si ricorda che l'articolo 19-*bis* del decreto legge n. 90 del 2008 prevede l'obbligo per il Governo di presentare entro il 31 dicembre 2008, e successivamente ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge in esame con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli di seguito elencati:

- art. 5, relativo al termovalorizzatore di Acerra;
- art. 6, relativo alla valutazione degli impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti;
- art. 8, relativo al termovalorizzatore di Napoli;
- art. 9, relativo alle discariche
- art. 10, relativo agli impianti di depurazione;
- art. 11, relativo alla raccolta differenziata
- art. 18, relativo alle eventuali deroghe.

La relazione deve illustrare anche gli effetti prodotti dal decreto e i risultati in virtù di esso conseguiti.

Si dispone inoltre che il Governo fornisca nella medesima relazione una dettagliata illustrazione degli interventi per i quali sono state utilizzate le risorse del Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, e di ogni altro eventuale finanziamento avente le stesse finalità del decreto stesso.

Il Governo è anche tenuto a esporre nella relazione le modalità con cui, nel fare ricorso alle deroghe previste dall'art. 18, sia stato garantito il rispetto dei principi generali in materia igienico-sanitaria.

Si rammenta inoltre che l'art. 6, comma 3, del decreto legge n. 61 del 2007, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, prevede che con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.

Articolo 7-bis
(*Formazione scolastica*)

	Articolo 7-bis.
	<i>(Formazione scolastica)</i>
	<p>1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo dell'obbligo di istruzione, come definito dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.</p>
	<p>2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</p>

L'articolo 7-bis, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, introduce l'educazione ambientale nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo, secondo modalità da definire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente.

Il **comma 1** introduce due finalità, quella di formare i giovani alla conservazione dell'ambiente e alla tutela del territorio e quella più specifica di sensibilizzarli alle pratiche per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti. Si prevede, pertanto, l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo. **La Camera dei deputati ha inserito una modifica volta a precisare il riferimento normativo all'art. 1, comma 622,**

della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) per la definizione del periodo dell'obbligo di istruzione.

Si rammenta che l'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 l'istruzione sia impartita obbligatoriamente per almeno dieci anni (e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età); a tal fine viene elevata a 16 anni l'età per l'accesso al lavoro.

Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalità di attuazione del comma precedente, prevedendo che allo scopo vengano utilizzate le risorse, umane e finanziarie disponibili, senza maggiori oneri.

Articolo 8*(Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi)*

Articolo 8.	Articolo 8.
<i>(Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi)</i>	<i>(Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi)</i>
1. In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al fine di potenziare le capacità operative, anche per gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123.	1. <i>Identico.</i>
2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è rinnovato ogni novanta giorni con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123.	2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è rinnovato ogni novanta giorni.
	2-bis. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato ad acquistare, anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, i mezzi e le dotazioni	3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato ad acquistare, entro il termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19

<p>logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte sulla contabilità speciale del competente capo missione, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla pertinente Missione e Programma del Ministero dell'interno.</p>	<p>del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione e al programma pertinenti del Ministero dell'interno.</p>
<p>4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati per compiti comunque rientranti nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle località individuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione, per i necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania.</p>	<p><i>4.Identico.</i></p>
<p>5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «, di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».</p>	<p><i>5.Identico.</i></p>
<p>6. Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di emergenza degli aeromobili del Dipartimento della</p>	<p><i>6.Identico.</i></p>

<p>protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ, qualora già assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.</p>	
--	--

Il **comma 1** prevede il potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi connesso con l'emergenza rifiuti in Campania, attraverso l'assegnazione, in posizione di comando al Dipartimento della protezione civile, di un numero non inferiore alle 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2009. La richiesta è motivata, come si legge nella relazione al decreto in esame, dalla peculiarità dell'emergenza che richiede unicamente personale qualificato ed in possesso di uno specifico "*know how*".

Il **comma 2** dispone che il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi dell'articolo in esame, in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, venga rinnovato ogni novanta giorni.

Il comma 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza per l'attuazione delle misure, la spesa di 980.000 con oneri a carico della contabilità speciale per l'emergenza rifiuti Campania.

Il **comma 3** autorizza, conseguentemente, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa ad acquistare, anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 n. 163 del 2006 (cd. Codice appalti), i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile. **A seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, l'autorizzazione ad acquistare, è valida entro il termine dello stato di emergenza della regione Campania, identificato con il riferimento all'art. 19 del decreto legge n. 90 del 2008, che lo ha previsto sino al 31 dicembre 2009.

La relazione tecnica precisa che i mezzi da acquistare sono n. 7 autopompe serbatoio a trazione integrale complete di caricamento, n. 3 autovetture a trazione integrale e n. 3 veicoli fuoristrada.

Al relativo onere, pari a 2.160.000 euro, si provvederà, **secondo una modifica introdotta dalla Camera dei deputati**, mediante il ricorso **alla contabilità speciale per l'emergenza rifiuti Campania**.

Il testo del decreto legge, nel testo originario, prevede invece una copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle risorse iscritte sulla contabilità speciale del competente capo missione, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla pertinente Missione e Programma del Ministero dell'interno.

Il **comma 4** è volto a precisare che il personale e i mezzi previsti dall'articolo in esame verranno impiegati per compiti comunque rientranti nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle località individuate dal Dipartimento della protezione civile, dandone comunicazione, per i necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania.

Il **comma 5**, attraverso una novella all'art. 177 del Codice della strada relativo alla circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze, consente anche ai veicoli della protezione civile di dotarsi di dispositivi acustici supplementari di allarme.

Da ultimo il **comma 6** dispone, al fine dell'immediata identificazione degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile durante le operazioni di emergenza, che alcune marche di immatricolazione - da I-DPCA a I-DPCZ - già assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC esclusivamente ad aeromobili dello Dipartimento stesso.

Relativamente alla marca di immatricolazione si ricorda che l'articolo 752 del codice della navigazione stabilisce che gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I, mentre il successivo articolo 753 prevede che la marca di immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile. Pertanto le due marche di immatricolazione citate dal comma 6 - I-DPCA a I-DPCZ - indicano il paese di appartenenza e il Dipartimento Protezione Civile.

Articolo 9*(Incentivi per la realizzazione degli inceneritori)*

Articolo 9.	Articolo 9.
<i>(Incentivi per la realizzazione degli inceneritori)</i>	<i>(Incentivi per la realizzazione degli inceneritori)</i>
1. All'articolo 2, comma 137, della legge 27 dicembre 2007, n.244, come modificato dal comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.129, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. <i>Identico.</i>
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008»;	
b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009»;	
c) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri».	
	1-bis. All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di

	<p>cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:</p>
	<p><i>a)</i> impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;</p>
	<p><i>b)</i> impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani».</p>

L'articolo in esame, **al quale la Camera dei deputati ha aggiunto un comma**, novella l'art. 2, comma 137, della legge finanziaria 2008 (legge 27 dicembre 2007, n. 244), relativo alla procedura volta al riconoscimento ai termovalorizzatori del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili.

Si ricorda che con il comma 1117 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006), dalla data di entrata in vigore della stessa legge, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'art. 2 della direttiva 2001/77/CE. Tale definizione include, tra l'altro, la

biomassa, intesa come “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”. Ne consegue l'impossibilità di concedere gli incentivi destinati alle fonti rinnovabili per la parte non biodegradabile dei rifiuti.

Il secondo periodo del comma 1117 citato, tuttavia, ha fatto salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della disposizione stessa, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (cd. CIP6³⁶) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate.

Lo stesso comma dispone poi che per tali incentivi si applicano le disposizioni del successivo comma 1118.

Occorre ricordare altresì che l'art. 2, comma 136, della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007), è intervenuto in materia stabilendo che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 siano concessi ai soli impianti realizzati ed operativi³⁷.

Il comma 1118 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (come modificato dal comma 154 dell'art. 2 della finanziaria 2008), ha demandato a successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico:

- a) la definizione delle condizioni e delle modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio all'entrata in vigore della medesima legge;
- b) la ridefinizione dell'entità e della durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'art. 2, comma 137, della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007), come modificato dall'art. 4-*bis*, comma 7, del DL n. 97/2008 prevede, inoltre, che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 della legge n. 296/2006 per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio (*cioè la procedura sopra indicata come lettera b*) debba essere:

- attivata in via prioritaria per gli impianti in costruzione, con riferimento alla parte organica dei rifiuti;

³⁶ In realtà la delibera cd. CIP6 è stata adottata in data 29 aprile 1992. Il testo della delibera può essere consultato sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'indirizzo http://www.autorita.energia.it/docs/riferimenti/CIP_6.htm.

³⁷ Con tale norma si è cercato di porre rimedio all'errore che, come ammesso dallo stesso Governo, era stato compiuto dal Governo nella redazione del comma 1117, rispetto a quelle che erano le intenzioni, ma che non era stato possibile correggere nel corso dell'iter.

Si ricorda, infatti, che nel corso della seduta n. 87 del 14 dicembre 2006 (<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/230412.pdf>), il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sartor, ricordò all'Assemblea del Senato che “il ministro Chiti ieri ha segnalato due ulteriori errori materiali di testo che sono i seguenti: al comma 1119 le parole: «già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione», andrebbero sostituite con le seguenti: «già realizzati e operativi»...”.

- completata dal Ministro dello sviluppo economico col parere delle Commissioni parlamentari competenti inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008.

Le lettere a) e b) dell'articolo in esame modificano la procedura prevista dall'art. 2, comma 137, della legge n. 244/2007, per il riconoscimento in deroga degli incentivi al fine di:

a) includere, nel novero degli impianti per i quali deve essere attivata in via prioritaria la procedura, non solo quelli in costruzione, ma anche quelli entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008;

b) prorogare di un anno (cioè sino al 31 dicembre 2009) il termine per la conclusione della procedura stessa;

La lettera c) interviene, invece, sugli incentivi disciplinati dal secondo periodo del comma 1117.

Tale lettera introduce una disposizione, alla fine del comma 137 dell'art. 2 della legge n. 244/2007, al fine di fare salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (cd. incentivi CIP6) per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata (con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri) prima dell'entrata in vigore della medesima legge.

Qualora approvata, la disposizione ammetterebbe agli incentivi CIP6, ad esempio, gli impianti siciliani³⁸.

Si ricorda, infine, che la norma in questione non riguarda il termovalorizzatore di Acerra (NA), per il quale non si applicano le norme recate dai commi 1117-1118 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 e dal comma 137 dell'art. 2 della legge n. 244/2007, in ragione delle deroghe contenute nell'articolo 33, comma 1-*octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248³⁹ - al quale quindi è possibile riconoscere gli incentivi statali previsti dalle Convenzioni CIP6.

Successivamente l'art. 8-*bis* del DL n. 90/2008 è intervenuto al fine di estendere i finanziamenti e gli incentivi cd. CIP6 ai termovalorizzatori di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa. Tale estensione è stata limitata alla sola frazione organica. Tuttavia, tale limitazione è venuta meno nell'art. 4-*novies* del DL n. 97/2008 che ha demandato ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale cd. CIP6 agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta.

A tale ultima disposizione è stata data attuazione con il recente decreto 31 ottobre 2008 recante "Modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale,

³⁸ si veda in proposito la notizia riportata dall'ANSA il 2 ottobre scorso all'indirizzo internet <http://www.ansa.it/ambiente/notizie/notiziari/energia/20081002190634741298.html>. La notizia è relativa all'emendamento 16-quater.502 presentato (e poi ritirato) dal Governo nel corso dell'esame dell'AC 1441-ter. Il testo di tale emendamento è stato fedelmente trasposto nell'articolo in esame.

³⁹ Convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

previsti dal provvedimento CIP 6/92, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta”, pubblicato nella G.U. n. 261 del 7 novembre 2008.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e su proposta del Gestore dei servizi elettrici, con il supporto del Comitato termotecnica italiano⁴⁰, ogni tre anni sono aggiornate le modalità per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili.

Si prevede che con tale decreto vengano indicate le tipologie di rifiuti per la determinazione della quota di energia elettrica per l'accesso ai meccanismi incentivanti.

Nelle more, in caso di impiego di rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata ovvero di combustibile da rifiuti, prodotto da rifiuti urbani, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti tale quota è pari al 51% della produzione complessiva.

La nozione di combustibile da rifiuti è contenuta nell'art. 183 del Decreto legislativo n.152 del 2006 alle lettere r) ed s). In particolare la lettera r) definisce il combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione. La lettera s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile come RDF di qualità elevata, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni.

Si segnala l'opportunità di valutare le disposizioni in esame alla luce della normativa comunitaria in materia di incentivi per le fonti rinnovabili: il comma 1117, in linea con la direttiva 2001/77, aveva considerato energia rinnovabile solo quella proveniente dalla parte biodegradabile (vale a dire la frazione organica) dei rifiuti. La lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame, nonché il comma 1-bis, invece, ammettono all'incentivo anche la parte non organica,

⁴⁰ Il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) si è costituito in Associazione il 15 Dicembre 1950. Nel 1998, accanto all'acronimo C.T.I., è stata aggiunta la dizione "Energia e Ambiente" e in data 4 giugno 1999 l'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il CTI è posto sotto il patronato del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il CTI, che non ha finalità di lucro ha lo scopo di svolgere, in ambito nazionale ed internazionale, attività normativa e di unificazione nei vari settori della termotecnica e della produzione e utilizzazione di energia termica in generale, incluse le relative implicazioni ambientali.

seppur la citata lettera c) ne limita la portata agli impianti ammessi ad accedere agli incentivi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata prima del 2007.

Articolo 9-bis
(*Altre misure urgenti di tutela ambientale*)

	Articolo 9-bis.
	<i>(Altre misure urgenti di tutela ambientale)</i>
	<p>1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4:</p>
	<p><i>a)</i> fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59;</p>
	<p><i>b)</i> fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n.152 del 2006, e successive modificazioni,</p>

	purché nel rispetto delle norme comunitarie.
--	---

L'articolo 9-bis, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, introduce misure urgenti di tutela ambientale destinate a risolvere, nell'immediato, le difficoltà degli operatori nel recupero dei rifiuti.

L'articolo in esame ha la finalità di affrontare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti e i problemi riscontrati nelle azioni di recupero.

A tal fine, la **lettera a)** dispone che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che dovrà fissare le caratteristiche delle materie, sostanze e prodotti secondari sottratti alla nozione di rifiuto, tali materiali sono identificabili anche attraverso altre autorizzazioni e cioè l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale e le autorizzazioni in ipotesi particolari (per gli impianti che alla data di entrata in vigore della parte quarta del codice ambientale non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione; per le modifiche dell'autorizzazione; per le attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente). Si tratta delle autorizzazioni previste rispettivamente negli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo n.152 del 2006. Le materie sono inoltre identificabili anche attraverso l'autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 59 del 2005, la autorizzazione integrata ambientale.

Materie, sostanze e prodotti secondari

Si ricorda l'art. 181-bis (Materie, sostanze e prodotti secondari) del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, "Norme in materia ambientale", sottrae alla nozione di rifiuto le materie, sostanze e prodotti secondari che un futuro decreto interministeriale elencherà nel rispetto di precisi criteri, requisiti e condizioni, tra cui il fatto che questi "siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti".

L'art. 181-bis prevede inoltre che, sino all'emanazione del citato decreto interministeriale, continueranno ad applicarsi le disposizioni dei decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, nonché la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN, che ha elaborato il concetto di materia prima seconda sin dall'origine.

Le autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 210 del Codice ambientale

L' articolo 208 riguarda la procedura prevista per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Vi è un'unica procedura per la realizzazione e per la gestione, che si conclude – fermi restando i termini previsti per la conclusione della VIA- entro 150 giorni dall'avvio della procedura. Si stabilisce, inoltre, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2005 in materia di

autorizzazione integrata ambientale, di una procedura – che ricalca quella normale- per le variazioni sostanziali dell'impianto che incidono sull'autorizzazione.

Gli articoli 209 e 210 contengono disposizioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti

L'articolo 209 prevede una procedura speciale per il rinnovo delle autorizzazioni di imprese in possesso di specifiche certificazioni.

Più in particolare, il comma 1 prevede che nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980 o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il comma 2 prevede che l'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

Ai sensi del comma 3, l'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

L'articolo 210 disciplina invece autorizzazioni in casi particolari.

In base al comma 1, coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del decreto per le modifiche sostanziali.

Il comma 2 prevede che resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

L'autorizzazione integrata ambientale

Si ricorda che il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", allo scopo di prevenire e ridurre l'inquinamento proveniente da

determinate attività, disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato I, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale.

La **lettera b)** dell'articolo in esame, detta una disciplina in attesa dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente in materia di raccolta di rifiuti destinati al recupero, previsto dall'art. 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 ottobre 2008, Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2008, n. 265, recante semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *s-bis*) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di individua delle procedure amministrative semplificate per il recupero della categoria di rifiuti individuati quali cartucce di *toner* per stampanti *laser*, cartucce di stampanti *inkjet* e cartucce di nastri per stampanti ad aghi.

La disciplina introdotta dal decreto ministeriale suddetto appare specifica rispetto alla previsione dell'art. 95, comma 2, lettera *s-bis*) del codice ambientale.

L'entrata in vigore del decreto, avvenuta il 27 novembre 2008, renderebbe necessaria una riflessione sull'utilità di introdurre la disposizione in esame, ove si ritenesse esaustiva della materia la disciplina ministeriale introdotta.

La lettera in esame dispone che fino a quella data continuino ad avere efficacia gli accordi e contratti di programma stipulati fra le pubbliche amministrazioni e i soggetti economici interessati, finalizzati al riutilizzo, reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero dei rifiuti, nonché all'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Tali accordi, che - secondo quanto prevedeva la norma del codice ambientale poi soppressa - dovevano attuare le disposizioni previste dalla parte quarta del Codice ambientale, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie, possono ora continuare ad avere efficacia, con le semplificazioni previste, anche in deroga a quanto previsto dalla parte quarta del Codice ambientale. Rimane il limite del rispetto delle norme comunitarie.

Appare utile rilevare che la disposizione in esame, sia pur non operando una reviviscenza in senso tecnico, richiama il contenuto della disposizione abrogata, non più contenuta nel testo del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si ricorda che la lettera *s-bis*) dell'articolo 195, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della decreto legislativo stesso, la disciplina della raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti

autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, ove sono elencate le operazioni di recupero.

Le voci menzionate riguardano:

R2 Rigenerazione/recupero di solventi;

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi;

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.

Come sopra ricordato, il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 ottobre 2008, Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2008, n. 265, recante “Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti”, individua delle procedure amministrative semplificate per il recupero della categoria di rifiuti individuati quali cartucce di *toner* per stampanti *laser*, cartucce di stampanti *inkjet* e cartucce di nastri per stampanti ad aghi.

Si rammenta infine che il comma 4 dell'art. 181 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedeva, prima della sostituzione dell'intero articolo, operata dal decreto legislativo n. 4 del 2008, che le pubbliche amministrazioni promuovessero e stipulassero accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Si prevedeva, inoltre che detti accordi e contratti di programma attuassero le disposizioni previste dalla parte quarta del Codice ambientale oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.

Articolo 9-ter*(Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani)*

	Articolo 9-ter.
	<i>(Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani)</i>
	<p>1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di contribuire all'aumento dell'occupazione e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.</p>
	<p>2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in esso previsti e individua i contributi compensativi a favore degli enti locali.</p>
	<p>3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.</p>

L'articolo 9-ter, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, adotti - entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - un Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.

Il **comma 1** indica quali finalità del Piano:

- la prevenzione delle emergenze nello smaltimento dei rifiuti;
- contributo al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto;
- incremento della produzione elettrica da fonti rinnovabili;
- aumento dell'occupazione e degli investimenti.

Protocollo di Kyoto

Con il termine “Protocollo di Kyoto” si intende l’accordo internazionale sottoscritto il 7 dicembre 1997 da oltre 160 paesi partecipanti alla terza sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Oggetto del Protocollo è uno degli aspetti del cambiamento climatico: la riduzione, attraverso un’azione concordata a livello internazionale, delle emissioni di gas serra.

I paesi industrializzati (elencati nell’*Annex I* del Protocollo) si impegnano a ridurre le proprie emissioni entro il 2012. Il protocollo di Kyoto non prevede vincoli alle emissioni per tutti i paesi firmatari (oltre 160), ma solo per quelli compresi nell’elenco riportato nell’*Annex I*: una lista di 39 paesi che include i paesi OCSE e quelli con economie in transizione verso il mercato.

Obiettivo del Protocollo è la riduzione delle emissioni globali di sei gas, ritenuti responsabili di una delle cause del riscaldamento del pianeta: anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄), ossido di azoto (N₂O), esafluoruro di zolfo (SF₆), idrofluorocarburi (HFCs) e perfluorocarburi (PFCs).

Gli impegni generali previsti dal Protocollo sono:

- il miglioramento dell’efficienza energetica
- la correzione delle imperfezioni del mercato (attraverso incentivi fiscali e sussidi)
- la promozione dell’agricoltura sostenibile
- la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti
- l’informazione a tutte le altre Parti sulle azioni intraprese (cd “comunicazioni nazionali”)

La misura complessiva di riduzione deve essere del 5,2% rispetto ai livelli di emissione del 1990. L’onere, tuttavia, è stato ripartito fra i Paesi dell’*Annex I* in maniera non uniforme, in considerazione del grado di sviluppo industriale, del reddito, dei livelli di efficienza energetica.

Per garantire un'attuazione flessibile del Protocollo e una riduzione di costi gravanti complessivamente sui sistemi economici dei paesi soggetti al vincolo sono stati introdotti i seguenti meccanismi flessibili:

- l'*emission trading* (commercio dei diritti di emissione), in base al quale i paesi soggetti al vincolo che riescano ad ottenere un surplus nella riduzione delle emissioni possono "vendere" tale surplus ad altri paesi soggetti a vincolo che - al contrario - non riescano a raggiungere gli obiettivi assegnati;
- la *joint implementation* (attuazione congiunta degli obblighi individuali), secondo cui gruppi di paesi soggetti a vincolo, possono collaborare per raggiungere gli obiettivi fissati accordandosi su una diversa distribuzione degli obblighi rispetto a quanto sancito dal Protocollo, purchè venga rispettato l'obbligo complessivo;
- i *clean development mechanisms* (meccanismi per lo sviluppo pulito, il cui fine è quello di fornire assistenza alle Parti non incluse nell'*Annex I* negli sforzi per la riduzione delle emissioni).

Il protocollo è diventato vincolante a livello internazionale il 16 febbraio 2005 in seguito al deposito dello strumento di ratifica da parte della Russia.

Il **comma 2** stabilisce che il Piano, oltre ad indicare i finanziamenti a cui far ricorso, siano essi pubblici, comunitari o privati sulla base della legislazione vigente, debba prevedere i contributi compensativi agli enti locali.

Il **comma 3** esclude l'applicazione al piano delle disposizioni contenute nell'art. 195, comma 1 lettera f) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'art. 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n.152 del 2006 prevede che l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese avvenga nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni. Si prevede che tale individuazione avvenga, sentita la Conferenza unificata e a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Si stabilisce inoltre che il programma sia inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.

L'esclusione dell'applicazione dell'articolo illustrato sembra pertanto riguardare l'inserimento del Piano e degli stanziamenti nel Documento di programmazione economico-finanziaria e l'individuazione nel disegno di legge finanziaria delle risorse necessarie. L'articolo in esame non riprende poi il principio, contenuto invece nell'articolo 195 del codice ambientale, secondo il quale, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici il Governo

procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale.

Articolo 9-quater
(*Misure urgenti in materia di rifiuti*)

	Articolo 9-quater.
	<i>(Misure urgenti in materia di rifiuti)</i>
	<p>1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, è sostituito dal seguente:</p>
	<p>«3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio».</p>
	<p>2. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, è abrogato.</p>
	<p>3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, è sostituito dal seguente:</p>
	<p>«19. All'articolo 182, il comma 8 è abrogato».</p>

L'articolo 9-quater, aggiunto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, introduce misure urgenti in materia di smaltimento di rifiuti in fognatura, vietando in particolare lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili.

Il **comma 1** sostituisce a tal fine il comma 3 dell'art. 107 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si ricorda che comma 3 dell'art. 107 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attualmente vieta lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura. La disposizione è stata oggetto di un duplice intervento con lo stesso provvedimento.

Infatti il comma 3 era stato prima sostituito dall'art. 2, comma 8-*bis* del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 col seguente testo: «Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura», successivamente così sostituito dal comma 19 dello stesso art. 2, del D.Lgs. n. 4 del 2008: «Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura».

Il nuovo testo anzitutto conferma il divieto di smaltimento dei rifiuti in fognatura, ma introduce un'eccezione per i rifiuti organici, provenienti da scarti dell'alimentazione, qualora siano trattati da apparecchi che li riducano in particelle sottili. Il nuovo testo prevede, da parte dell'Ente gestore del servizio idrico integrato, l'accertamento della compatibilità degli apparecchi suddetti con le reti e i sistemi di depurazione. A tal proposito è prevista anche la possibilità di dichiarare tale idoneità in modo differenziato sul territorio, attribuendo all'Ente gestore il compito di informare i cittadini riguardo alle zone in cui è possibile l'utilizzo degli apparecchi dissipatori.

Il **comma 2** sopprime il citato comma 8-*bis* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 4 del 2008, correttivo del Codice ambientale, che come sopra rilevato interveniva ulteriormente in materia.

Il **comma 3**, contenente una disposizione di coordinamento, sostituisce il comma 19 dell'art. 2, del D.Lgs. n. 4 del 2008, che come sopra detto, modifica anch'esso, tra l'altro, il comma 3 dell'art. 107 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Occorre ricordare che il comma che la disposizione in esame intende sostituire contiene le seguenti disposizioni:

- interviene sulla disciplina dello smaltimento dei rifiuti in fognatura, modificando il testo originario del comma 3 dell'art.107 del Decreto legislativo n.152 del 2006;
- abroga i commi 8 e 6 dell'art. 182 del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il nuovo testo conferma l'abrogazione del comma 8, mentre nulla dice circa l'abrogazione del comma 6 del medesimo articolo.

Si segnala peraltro che il comma 6 opera un mero rinvio all'articolo 107, comma 3 del decreto Legislativo n. 152 del 2006, circa la disciplina dello smaltimento dei rifiuti in fognatura.

Si rammenta, per completezza che la disposizione di cui il comma in esame riconferma l'abrogazione - e cioè il comma 8 dell'art. 182 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - ammetteva, senza ulteriori specificazioni, lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell'ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell'ente gestore.

Articolo 10
(*Norma di interpretazione autentica*)

Articolo 10. (<i>Norma di interpretazione autentica</i>)	Articolo 10. (<i>Norma di interpretazione autentica</i>)
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, si interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.	<i>Identico</i>

Il comma unico dell'articolo in esame è volto ad interpretare il comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge n. 90 del 2008 in quanto, come sottolinea la relazione al decreto in esame, esistono alcune prestazioni di rilievo nell'ambito della gestione dello smaltimento dei rifiuti in Campania e nella costruzione del termovalorizzatore di Acerra che però non trovano esplicita possibilità di copertura finanziaria da parte della gestione commissariale.

Si ricorda che l'art. 12 del decreto legge n. 90 del 2008 autorizza i capi missione a provvedere - per un importo massimo pari a quaranta milioni di euro a valere sul Fondo per l'emergenza rifiuti Campania - alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle stesse società affidatarie verso la gestione commissariale.

Pertanto sono da considerarsi "creditori" di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge n. 90 anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

Come indica la relazione, tali soggetti, pur non avendo la natura giuridica di sub appaltatori *strictu iure* svolgono comunque compiti tecnici rilevanti nell'ambito della

gestione del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania e nella realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

Ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Articolo 11
(Entrata in vigore)

Articolo 11.	
<i>(Entrata in vigore)</i>	
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.	
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	
Dato a Roma, addì 6 novembre 2008.	

L'articolo 11 reca le norme sull'entrata in vigore e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Ultimi dossier del Servizio Studi

73	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 1209 e A.S. n. 1210 Disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 2009-2011 Parti di competenza della 7 ^a Commissione permanente Edizione provvisoria
74	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” Edizione provvisoria
75	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1209 e 1210 Finanziaria e Bilancio 2009 Profili di competenza della 13a Commissione Edizione provvisoria
76	Dossier	“Documenti di bilancio 2009 Parti di interesse per l'8 ^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni”
77	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1209 e 1210 Finanziaria e Bilancio 2009 Profili di competenza della Commissione esteri
78	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1209 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)
79	Documentazione di base	La sicurezza degli edifici scolastici
80	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1230 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali Edizione provvisoria
81	Dossier	Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere Dossier di inizio della XVI legislatura
82	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1260 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali”
83	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1209 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) Il testo della Commissione bilancio
84	Dossier	Caratteristiche economiche e socio-demografiche delle famiglie desunte dai dati disponibili dell'Istat e della Banca d'Italia Parte I: dati Istat
85	Dossier	Caratteristiche economiche e socio-demografiche delle famiglie desunte dai dati disponibili dell'Istat e della Banca d'Italia Parte II: dati Istat

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".